

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 2006.

Approvazione delle disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Presidenza della Regione, dipartimenti e uffici riferibili al Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Considerato che l'art. 20, comma 2, e l'art. 21, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

Considerato che il richiamato art. 20, comma 2, prevede altresì che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del richiamato decreto legislativo e che debba avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), anche su schemi tipo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto della Regione, possono essere emanati regolamenti solo in esecuzione di leggi regionali, per cui nel caso in specie deve provvedersi con atto amministrativo a carattere generale dovendo procedersi in esecuzione di norma statale;

Considerato, altresì, che nell'ambito della Regione siciliana le funzioni amministrative sono svolte dal Presidente della Regione e dai singoli Assessori, ciascuno nell'ambito delle competenze istituzionalmente demandate, e non dalla Giunta regionale nel suo complesso, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'adozione di un generale atto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del richiamato decreto legislativo di cui è titolare il Presidente della Regione per i dipartimenti ed uffici allo stesso riferibili, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che devono essere necessariamente eseguite per le finalità di rilevante interesse pubblico di competenza, individuate per legge;

Visto lo schema tipo per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza delle giunte e dei consigli, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalle Regioni, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;

Visto il parere espresso dal garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del richiamato decreto legislativo, sullo schema tipo di cui sopra;

Verificata la conformità del presente generale atto al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente provvedimento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili e giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

Vista l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità, sia sociale che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti del presente provvedimento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del richiamato decreto legislativo, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le allegate disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comprensivo dell'allegato A, contenente, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza della Presidenza della Regione siciliana per i dipartimenti e per gli uffici riferibili al Presidente della Regione e come sotto individuati:

- uffici di diretta collaborazione;
- uffici alle dirette dipendenze;
- segreteria generale;
- Ufficio legislativo e legale;
- segreteria della Giunta regionale;
- ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans;
- ufficio di Bruxelles;
- uffici speciali per le relazioni euromediterranee e per l'insularità;
- ufficio speciale regolamenti;
- ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.

Palermo, 15 maggio 2006.

CUFFARO

Allegato

DISPOSIZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Art. 1

Oggetto

Il presente generale provvedimento, ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le ope-

razioni eseguibili da parte della Presidenza della Regione siciliana – per i dipartimenti e per gli uffici riferibili al Presidente della Regione – nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espresse disposizioni di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

Disposizioni generali

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o non giudiziari.

Art. 3

Tipi di dati o di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili, sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente provvedimento, di seguito elencati:

— allegato A (schede da A1 ad A6, scheda A8, scheda A39, scheda A41, per un totale di nove schede): trattamenti effettuati da parte della Presidenza della Regione siciliana per i dipartimenti e per gli uffici riferibili al Presidente della Regione.

Art. 4

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

SCHEDE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20, 21, decreto legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione di dati personali)

ALLEGATO A

Elenco trattamenti di competenza della Presidenza della Regione siciliana e di enti e agenzie regionali controllati e vigilati riferibili al Presidente della Regione

1) Nomine e designazioni da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

2) Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative.

3) Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

4) Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali/provinciali.

5) Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità dei consiglieri e Assessori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.

6) Attività ispettiva.

8) Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

39) Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio e degli organi consiliari della Regione/Provincia autonoma, della Giunta regionale/provinciale e degli organi di altri enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione.

41) Attività del Comitato regionale per le comunicazioni.

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento: nomine e designazioni, da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Statuto regionale.

Leggi statali: 23 giugno 1970, n. 503; 23 dicembre 1975, n. 745; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e loro modificazioni ed integrazioni.

Leggi regionali: n. 35/76, n. 5/78, n. 15/93, n. 22/95, n. 19/97, n. 10/2000, n. 21/2001.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Norme in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, statuti e regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie regionali.

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

— vita sessuale

Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati:

- automatizzato
- manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
 - acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi)
- di altro titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi)

Comunicazione

Secondo la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza regionale, per le nomine di competenza della Giunta può essere inviata comunicazione all'Assemblea regionale per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza.

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione, di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc., compresa la eventuale gestione delle relative indennità.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di

interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.

I dati giudiziari sono acquisiti dalla procura della Repubblica e dal tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti.

Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

Il curriculum, che il candidato invia all'ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.

2. Fase successiva alla nomina o designazione

Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimenti alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.

Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.

L'Amministrazione verifica, altresì, la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica.

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all'organo consiliare (o assembleare) competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva

Qualora l'organo competente non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento: instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Codice civile.

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali).

Legge n. 132/68 assistenza religiosa; legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudi-

cato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato".

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), art. 80, comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari).

Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, art. 2, commi 2, 4 (legge di conversione n. 423 del 27 ottobre 1993); decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione...", art. 13.

Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 5, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini".

Legge 28 febbraio 1953, n. 86 "Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo".

Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 "Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi".

Legge 6 agosto 1975, n. 419 "Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi".

Decreto legge n. 463/83, art. 13, convertito in legge n. 638/83.

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 22, comma 25.

Decreto ministeriale (Ministero sanità) 15 dicembre 1994 "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità" (valido sino al 31 dicembre 2005).

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento", art. 7.

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", art. 3, 11, 12, 13.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri".

Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante...".

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 77-87.

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata).

Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

Legge 24 maggio 1970, n. 336.

Legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Decreto legislativo n. 468 dell'1 dicembre 1997.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Legge 14 aprile 1982, n. 164.

Legge n. 575/65.

Altre specifiche normative di settore.

Leggi regionali:

Legge regionale n. 2/62.

Legge regionale n. 7/71.

Legge regionale n. 41/85.

Legge regionale n. 10/2000.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. semplificazione).

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale".

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004 "Pubblici dipendenti, criteri per l'infermità per servizio".

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche (assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali).

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 Statuto degli impiegati civili dello Stato".

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge n. 533/81".

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

D.P.R. n. 333/2000 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

D.M. 22 novembre 1999 «Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"».

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP, regolamenti regionali.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola siglato in data 24 luglio 2003.

Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 (legge n. 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc.).

Contratti collettivi regionali di lavoro.

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112).

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale progressivo anche relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)

Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati:

— automatizzato — manuale *Tipologia delle operazioni eseguite*

Operazioni standard

Raccolta:

— raccolta diretta presso l'interessato — acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

— dello stesso titolare

(specificare quali e indicarne i motivi):

— di altro titolare

(specificare quali e indicare la norma che lo prevede espressamente):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Giunta regionale.

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: legge n. 335/95; legge n. 152/68).

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto; legge n. 335/95; D.P.R. n. 461/2001; regolamenti regionali).

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461/2001).

INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. n. 1124/65).

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/94).

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto).

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata.

Altri enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti.

Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, decreto legislativo n. 165/2001).

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette).

Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette".

Ufficio territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.).

Organizzazioni sindacali (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali).

Ministero economia e finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. n. 164/99 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. n. 600/73).

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero-professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la regione/provincia autonoma, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di

determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

Per quanto riguarda le aziende sanitarie, i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari.

I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale, compresi le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza decreto legislativo n. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio). Inoltre nell'ambito della Regione siciliana le pubbliche amministrazioni devono fornire trimestralmente alla commissione di garanzia (art. 21, legge regionale n. 10/2000) notizie sui provvedimenti disciplinari e sui provvedimenti giudiziari che riguardano il personale.

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento: attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Costituzione, art. 24.

Codice civile.

R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale).

Legge n. 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

D.L. n. 69/89 (art. 31) convertito, con modificazioni, nella legge n. 154/89.

Legge n. 154/89, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli im-

ponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote I.V.A. e tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212).

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro).

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).

Legge n. 833/78 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

Decreto legislativo n. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Legge n. 47/2004, art. 23-quinquies (Conversione in legge del decreto legislativo n. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile).

Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Legge n. 46/90.

Legge n. 122/92.

Legge n. 84/94 (Attività di pulizie).

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Legge n. 1034/71 "Istituzione dei tribunali amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 205/2000).

Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Legge n. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Inquinamento acustico).

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Acque).

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Rifiuti).

Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142.

Decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 "Norme sul diritto agli studi universitari".

Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali).

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Statuto regionale.

Leggi ed altre fonti regionali.

Legge regionale n. 28/62.

Legge regionale n. 2/78.

D.P.Reg. n. 70/79.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. semplificazione).

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro).

D.P.R. n. 1199/71 (Ricorsi amministrativi).

D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici).

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Aria).

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

D.M. 5 febbraio 1992 (Tabelle di invalidità civile).

D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Min. tesoro (Norme di coordinamento disposizioni della legge n. 295/90).

D.M. 23 novembre 1988, n. 509 (Revisione delle minorazioni e dei benefici economici).

D.M. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili).

D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro).

D.P.C.M. 26 marzo 2000 (Concessione trattamento economico a invalidi civili).

Deliberazioni G.R. e C.R.; regolamenti regionali.

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71).

Attività di controllo e ispettive (art. 67).

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art. 65, comma 2, lett. c).

Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (art. 112, comma 2, lett. g) e h).

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f).

Attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alle ispezioni in materia ambientale (legge n. 61/94, art. 2 bis e L.R.T. n. 66/95, art. 24).

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale
- Dati giudiziari
- Modalità di trattamento dei dati:
 - automatizzato
 - manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi):
- di altro titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Giunta regionale.

Strutture sanitarie.

Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap) e direzione regionale del lavoro.

Collegi di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione e arbitrato (decreto legislativo n. 165/2001).

Autorità giudiziaria, Forze di polizia.

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi).

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per la finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi).

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al Presidente della Regione (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/71).

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: la scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

1) gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini anche tramite l'ufficio relazioni con il pubblico, anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario, compreso:

- gestione ricorsi per rimborso assistenza sanitaria indiretta;
- gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla commissione regionale d'appello, presso l'Assessorato della sanità, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982.

Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo;

2) gestione cause: redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte;

3) recupero crediti: richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici;

4) recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi;

5) applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex lege n. 689/81: ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o all'agenzia/ente regionale o ente vigilato/controllato) da parte degli organi preposti all'accertamento (AUSL, CFS, ARPA, ecc.) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giu-

diziaria (Corpo forestale, tecnici preposti a compiti di polizia minoritaria). Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al giudice.

6) gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e di contravvenzioni, ricorsi, denunce all'autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima.

7) patrocinio legale per amministratori e dipendenti: il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali:

— il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

— il dipendente/amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata all'Amministrazione che ne dispone il patrocinio.

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento:

A) anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive;

B) gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità del Presidente della Regione.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione".

Leggi regionali.

Legge regionale n. 128/82.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)".

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi (art. 65).

Materia tributaria (art. 66).

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato

— vita sessuale

Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati:

— automatizzato

— manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

— dello stesso titolare

(specificare quali e indicarne i motivi):

— di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Comunicazione al Ministero dell'Interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali.

Base normativa: art. 76, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Art. 5 e art. 10, legge regionale n. 128/82.

Descrizione del trattamento: il trattamento è finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, nonché alla gestione della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei consiglieri, degli assessori e dei titolari di cariche direttive.

Per i titolari di cariche la dichiarazione riferita alla situazione patrimoniale viene acquisita dagli uffici competenti. Da elementi contenuti nella dichiarazione integrale dei redditi si possono desumere dati sensibili, come per esempio dai seguenti dati riguardanti: i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per:

— "erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici";

— "erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";

— "i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie";

— "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381";

— "erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose" specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;

— "spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap".

Le dichiarazioni riferite alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento: assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità del Presidente della Regione, del personale, dei componenti di organi collegiali, degli amministratori degli organismi e degli enti strumentali in carica.

Fonti normative: (indicare, se possibile, le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Leggi statali e regionali in materia di copertura assicurativa.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Benefici economici ed abilitazioni (art. 68).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale
- Dati giudiziari
- Modalità di trattamento dei dati:
- automatizzato
- manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
(specificare quali e indicarne i motivi):
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi):

- Comunicazione
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Compagnia assicurativa.

La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

- Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento: il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi.

L'Amministrazione funge normalmente solo da tramite fra i beneficiari e la compagnia assicurativa. I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli cartacei presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione regionale o comunque da enti od organismi regionali ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono spedire all'Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento: attività ispettiva.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Decreto legislativo n. 196/2003.

Statuti e leggi regionali.

Legge regionale n. 7/71;

Legge regionale n. 28/62.

Legge regionale n. 2/78.

D.P.R. n. 70/79.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Attività di controllo e ispettive (art. 67).

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale
- Dati giudiziari
- Modalità di trattamento dei dati:
- automatizzato
- manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
(specificare quali e indicarne i motivi):
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi):

- Comunicazione
(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

- Diffusione
(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: l'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività di vigilanza ed ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento: concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Decreto legislativo n. 112/98 (trasferimento di funzioni).

Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali

R.D. n. 523/1904.

R.D. n. 1775/1933 (Testo unico sulle acque).

R.D. n. 1443/27 (cave e torbiere).

Decreto legislativo n. 143/97 (foreste).

Legge n. 323/2000 (acque termali).

Interventi di promozione economica

Legge n. 215/92 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Legge n. 140/97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il

riequilibriò della finanza pubblica: misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali).

Legge n. 598/94 (Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale).

Legge n. 266/97 (Interventi urgenti per l'economia - incentivi alle imprese).

Legge n. 1068/64, (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - interventi di garanzia per operazioni di finanziamento a medio e lungo termine).

Legge n. 949/52 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammmodernamento delle imprese artigiane).

Legge n. 449/97 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Legge n. 488/92 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse).

Legge n. 317/91, art. 21.

Regolamento CE n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore.

Regolamento CE n. 1145/03 della Commissione del 27 giugno 2003, che modifica il Regolamento CE n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.

Normativa antimafia, accertamento requisiti morali

Legge n. 575/65.

Decreto legislativo n. 490/94.

Legge n. 287/91 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Regolamento CE n. 1663/95.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive nn. 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE"

Organismi di volontariato

Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (art. 6) (legge quadro sul volontariato).

Legge 6 marzo 2001, n. 64.

Persone giuridiche private

Codice civile, art. 14 e ss.

D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Onlus

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Associazioni

Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Cooperative sociali

Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

Leggi ed altre fonti regionali.

Legge regionale n. 2/2002

Legge regionale n. 6/2001.

Legge regionale n. 28/62.

Legge regionale n. 2/78

Legge regionale 32/2000 (solidarietà internazionale).

Decreto Presidente della Regione 28 febbraio 1979 n. 70.

D.P. 9 febbraio 2004,

D.P. 22 giugno 2005.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

D.P.R. n. 252/98.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".

Circolare Presidenza Regione siciliana del 22 marzo 2001, n. 1104.

D.S.G. del 28 maggio 2001, n. 126.

Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria.

Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali.

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Art. 68, decreto legislativo n. 196/2003 "Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi".

Art. 67 attività di controllo e ispettive.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche
- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (per aziende agricole)
- stato di salute: attuale pregresso anche relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale
- Dati giudiziari
- Modalità di trattamento dei dati:
 - automatizzato
 - manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni
- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- (specificare quali e indicarne i motivi):
- di altro titolare
- (specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Autorità giudiziaria.

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: la scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato in relazione ad attività di controllo, ispettive, sanzionatorie, connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative.

Per le aziende agricole che usufruiscono di contributi (anagrafe aziende agricole), il trattamento riguarda anche l'appartenenza ad organizzazioni di categoria, quindi dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale.

Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute riguarda specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, con verifica delle condizioni fisiche degli interessati.

Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro.

L'art. 6 della legge n. 266/91 prevede che le Regioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Possono esistere, altresì, altre normative regionali che impongono la gestione di altri albi relativi a O.N.L.U.S.

La gestione dell'albo delle organizzazioni di volontariato comporta il trattamento di dati sensibili o giudiziari, in quanto le organizzazioni possono riferirsi a particolari categorie di soggetti.

Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare, inoltre, le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente le convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere di chi ad essa aderisca.

Il trattamento concerne, tra l'altro, i dati relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato) che richiedono l'iscrizione negli appositi registri regionali. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, è presentata su autonoma iniziativa del soggetto interessato ai competenti uffici regionali. La Regione accerta la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni richieste dalle norme di legge o di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'ente; e cioè, la possibilità e la liceità dello scopo nonché l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione delle finalità. Al termine dell'istruttoria con esito favorevole, viene predisposto il decreto di riconoscimento. Nel registro devono, altresì, essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il registro delle persone giuridiche private (e quindi anche i dati sensibili in esame) può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta.

Scheda n. 39

Denominazione del trattamento: documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale e degli organi di altri enti pubblici ed organismi regionali o vigilati dalla Regione.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Statuto regionale.

Leggi regionali relative alla istituzione di enti e agenzie regionali.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

D.P.Reg. n. 70/79.

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Art. 65 del decreto legislativo n. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi" e correlative disposizioni regionali.

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- opinioni politiche

— adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

— stato di salute: attuale progressivo anche relativi a familiari dell'interessato

— vita sessuale

Dati giudiziari

Modalità di trattamento dei dati:

— automatizzato

— manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

— raccolta diretta presso l'interessato

— acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

— dello stesso titolare (Regione)

(specificare quali e indicarne i motivi):

— di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Le leggi regionali ed i regolamenti attuativi individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta all'ARS in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei deputati regionali (atti di sindacato ispettivo).

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Regione è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o da normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale e degli organi di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, per quanto di competenza.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta all'ARS in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei deputati regionali (atti di sindacato ispettivo).

Attività della Giunta regionale

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche. Analogamente per le delibere adottate dalla Giunta regionale.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Regione è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, del decreto legislativo n. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Scheda n. 41

Denominazione del trattamento: attività del Comitato regionale per le comunicazioni.

Fonti normative legislative: (indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento).

Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive".

Legge regionale

— legge regionale n. 2/2002, art. 101 e successive modifiche.

Altre fonti: (es.: delibere, decreti, altro).

Finalità del trattamento: (indicare le rilevanti finalità esplicitate dal decreto legislativo n. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento).

Attività di controllo e ispettive [art. 67, lett. a) e b)].

Tipologia dei dati trattati

Dati idonei a rivelare:

— origine razziale ed etnica

— convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

— opinioni politiche

- adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- stato di salute: attuale pregresso dati relativi a familiari dell'interessato
- vita sessuale
- Dati giudiziari
- Modalità di trattamento dei dati:
- automatizzato
- manuale

Tipologia delle operazioni eseguite

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione

Operazioni particolari

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- (specificare quali e indicarne i motivi):
- di altro titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi):

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa):

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento delle funzioni di governo, garanzia, gestione, vigilanza e controllo in tema di comunicazione, delegate ai CO.RE.COM. da parte dell'autorità garante, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 e della richiamata normativa regionale.

Il trattamento riguarda dati giudiziari (ed extra giudiziari) per azioni attivate dal Comitato regionale per le comunicazioni e per azioni per le quali è coinvolto o per conoscenze relative all'acquisizione di elementi legati alle funzioni ispettive.

(2006.21.1695)008

DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2006.

Scheda di monitoraggio per procedere all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti per il loro riconoscimento ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;

Visto l'art. 117 della Costituzione, quale introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con cui è stato approvato il codice del consumo;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visti il decreto presidenziale n. 58/area I/S.G. del 27 febbraio 2006 ed il decreto n. 60/area I/S.G. del 27 febbraio 2006, con i quali è stata riorganizzata la Segreteria generale;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni consumeristiche ai fini del

loro riconoscimento da parte della Regione siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/94;

Dato atto che per il sopracitato aggiornamento è necessario effettuare un monitoraggio che, per evidenti esigenze di parità di trattamento, non potrà che essere esteso a tutte le associazioni dei consumatori operanti nel territorio siciliano;

Ritenuto che tale monitoraggio deve essere effettuato in maniera identica per tutte le associazioni consumeristiche e deve essere rispondente alle previsioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/94;

Vista la scheda di monitoraggio che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

Considerato che occorre procedere ad approvare la sopra citata scheda di monitoraggio;

Ritenuto che tale monitoraggio, ratione materiae, deve essere affidato al personale regionale incardinato presso il servizio 6° di questa Segreteria generale, personale che provvederà ad effettuare apposite visite presso le sedi delle associazioni dei consumatori ed utenti aventi sede nel territorio della Regione siciliana;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi della legge regionale n. 10/91, a dare notizia a tutti gli interessati dell'avvio del procedimento tendente all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni consumeristiche, ai fini del loro riconoscimento da parte della Regione siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/94;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è approvata la scheda di monitoraggio, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante, ai fini di procedere all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti per il loro riconoscimento da parte della Regione siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.

Art. 2

Il personale regionale incardinato presso il servizio 6° di questa Segreteria generale provvederà ad effettuare visite presso le sedi delle associazioni dei consumatori ed utenti aventi sede nel territorio della Regione siciliana, al fine di verificare l'esattezza dei dati forniti.

Art. 3

Si dà avviso a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dell'avvio del procedimento tendente all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai fini del loro riconoscimento da parte della Regione siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/94.

Art. 4

Il presente decreto non è soggetto a registrazione ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 maggio 2006.

CUFFARO